

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro e « ad interim » del Bilancio
e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1968

Aumento da lire 4.300 milioni a lire 7.000 milioni del fondo
speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del
Banco di Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dispone che gli istituti di credito fondiario, tenuti ad osservare un limite massimo nell'emissione delle proprie cartelle, possano emettere detti titoli sino ad un importo eguale a 20 volte il proprio patrimonio.

La stessa legge stabilisce però che, raggiunto il limite anzidetto, gli istituti possono chiedere un ulteriore aumento del limite fino a trenta volte l'ammontare del patrimonio. L'autorizzazione relativa è concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ne deriva che gli istituti della specie, una volta che abbiano raggiunto detti limiti, devono provvedere ad aumentare il proprio capitale o fondo di dotazione per non essere costretti ad interrompere l'attività, sospendendo l'emissione delle cartelle.

Con decreto ministeriale del 6 marzo 1965, la Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia venne autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del proprio fondo di dotazione e delle riserve.

Poichè con legge 24 dicembre 1966, n. 1260, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1967, n. 32, il fondo di dotazione della Sezione è stato elevato a lire 4,3 miliardi, l'attuale limite di emissione delle cartelle — considerato che le riserve ammontano a lire 56 milioni — è di circa lire 130,7 miliardi.

Peraltro, ancora prima dell'emanazione di quest'ultima legge, il Banco aveva fatto presente che il citato limite sarebbe stato appena sufficiente a soddisfare gli impegni assunti (lire 129,6 miliardi circa), per cui si trovava nuovamente nell'impossibilità di far fronte alle successive numerose domande di mutuo.

Il Banco chiese quindi di potere elevare ulteriormente il fondo di dotazione della Sezione da lire 4,3 miliardi a lire 7 miliardi, precisando che le somme all'uopo occorrenti sarebbero state fornite, anche in questa occasione, dall'azienda bancaria, sotto forma di partecipazione.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 4 agosto 1966, espresse parere favorevole in ordine

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla richiesta del Banco, nell'intesa che la Banca d'Italia avrebbe provveduto agli adempimenti di competenza non appena fosse stata emanata la legge relativa al precedente aumento.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge che dovrà autorizzare l'aumento da lire 4,3 miliardi a lire 7 miliardi del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 4,3 miliardi con legge 24 dicembre 1966, n. 1260, viene ulteriormente elevato a lire 7 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.